

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2867 del 2020, proposto dal sig. ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Comune di ██████████ e Regione ██████████, non costituiti in giudizio;

**nei confronti**

██████████, non costituita in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. ██████████, resa tra le parti, concernente l'ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art.56 cod. proc. amm.;

L'appellante svolge attività di bracciante agricolo; all'appellante è stato notificato il ██████████ ordine del Sindaco di ██████████ di quarantena/isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020, per "violazione della ordinanza n.12 /2020 del Presidente della Regione Calabria"; l'appello, nel censurare il decreto cautelare del Presidente T.A.R. Calabria, sostiene che l'appellante non è positivo al virus, non ha avuto recenti contatti con persone contagiate, lavora in un settore non bloccato dai provvedimenti oggi in vigore, e lamenta il pregiudizio consistente nel non poter lavorare, rischiando, il licenziamento, e nella preclusione ad attendere ad attività di stretta necessità quotidiana. Lamenta di non conoscere, ed in effetti manca in atti il documento citato, per "quale specifica" violazione della ordinanza regionale gli sia stata imposta la quarantena/ isolamento domiciliare"

Considerato che con l'atto di appello, viene sottoposta una questione che può articolarsi almeno in tre profili:

1) l'ammissibilità della impugnazione di un decreto monocratico presidenziale del T.A.R.;

2) l'esistenza di un danno grave ed irreparabile per l'appellante, prevalente su quello, posto a base del decreto sindacale impugnato, di rendere effettiva la rigorosa applicazione delle disposizioni anti-contagio;

3) il "fumus boni juris", su cui il decreto presidenziale spende una succinta ma precisa motivazione;

Considerato, in ordine alla ammissibilità dell'appello:

- che questo Consiglio di Stato ha ritenuto l'ammissibilità nei soli, limitatissimi, casi in cui l'effetto del decreto presidenziale del T.A.R. produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita, e che tale "bene della vita" corrisponda ad un diritto costituzionalmente tutelato dell'interessato;

- che nel caso in esame, seppure per il limitato periodo residuo (4 giorni) di efficacia temporale del decreto sindacale impugnato in primo grado, la pretesa dell'appellante è di potersi recare al lavoro, di evitare il rischio di licenziamento, e di recarsi, con le limitazioni in vigore, ad effettuare acquisti di beni di prima necessità;

- che, dunque, la pretesa tocca diritti tutelati dall'ordinamento anche a livello costituzionale, da cui discende l'ammissibilità dell'appello contro il decreto del Presidente del T.A.R. Calabria;

- considerato poi che, trattandosi di principi e valori su cui la normativa UE pone regole insormontabili, anche a pena della disapplicazione di eventuali norme nazionali con esse contrastanti, il principio della appellabilità in casi limitatissimi, come quello in esame, può trovare ulteriore conforto;

Considerato, in ordine alle condizioni necessarie ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare:

- che occorre verificare la consistenza del "fumus boni juris" cioè la probabilità che la pretesa sia riconosciuta fondata nelle successive fasi del giudizio, ma anche, e contestualmente, che vi sia gravità e irreparabilità del danno lamentato, prevalenti sull'interesse pubblico posto a base degli atti censurati;

- che, quando alla gravità e irreparabilità del danno, non appaiono sussistere le condizioni per un accoglimento dell'appello cautelare, in quanto:

A) I provvedimenti, del Sindaco e del Presidente della Regione Calabria, qui impugnati, sono stati adottati in ottemperanza di criteri e disposizioni, anche legislative, nazionali, e negli ambiti di possibile margine per integrazioni territoriali su scala regionale in rapporto alle assai diverse situazioni del contagio e delle sue prospettive, da Regione a Regione;

B) Il provvedimento regionale e il decreto esecutivo del Sindaco di ██████████ sono stati adottati in giorni caratterizzati dal pericolo concreto e imminente di un trasferimento massivo di persone e di contagi, dalle regioni già gravemente interessate dalla pandemia, a quelle del Mezzogiorno, con la conseguenza che gli atti dei Governatori hanno, ragionevolmente, imposto misure anche ulteriormente restrittive quale prevenzione, tanto che, si auspica, la non massiccia diffusione di Covid-19 al Sud possa scontare positivamente l'effetto di tali misure;

C) In tale quadro, per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma)

